



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1157/2022,  
promossa da:

██████████ ██████████ ██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) con  
l'Avv. NARDELLI GIOVANNI (C.F. ██████████) e l'Avv.  
MICELI PIETRO (██████████)

**CONTRO**

**BANCA DEL** ██████████ - ██████████ ██████████  
S.P.A. (C.F. ██████████) con l'Avv. DAL NEGRO GIOVANNI  
MARIA (C.F. ██████████)

**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE** (C.F. ██████████)  
con l'Avv. VIRGINTINO EMMANUELE (C.F. ██████████)

**NONCHÉ**

**BANCA POPOLARE** ██████████ ██████████ E ██████████ S.C.P.A. (C.F.  
██████████) con l'Avv. CHIAIA NOYA GIUSEPPE (C.F.  
██████████)

\*\*\*\*\*

Il Giudice

*Dr. Angelo Franco*

sciogliendo la riserva in atti;  
lette le note depositate ex articolo 127 ter c.p.c.;  
vista la domanda cautelare e la richiesta di concessione dei termini ex  
articolo 183, c. 6, c.p.c.;  
viste le ulteriori richieste;  
pronuncia la seguente



## ORDINANZA

1.

Col primo motivo di gravame, parte opponente sostiene che la notifica della cartella, in quanto effettuata dall'indirizzo mittente [REDACTED]@ [REDACTED]. [REDACTED].it (non risultante da pubblici registri) e non già dall'indirizzo [REDACTED]@ [REDACTED]. [REDACTED].it presente nel registro ufficiale IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), sarebbe giuridicamente inesistente e, come tale, nemmeno suscettibile di essere sanata ex articolo 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.

Parte opponente sostiene che *in casu* sarebbe applicabile il combinato disposto di cui agli articoli 26 d.p.r. 602/1973, dell'articolo 3 bis della legge 53/94 in virtù del quale *“la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante sa pubblici elenchi”* e dell'articolo 16 ter d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, in ragione del quale *“ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto”* (ovvero IPA, Reginde e Inipecc).

Parte opponente argomenta che benché, *in casu*, l'indirizzo pec del destinatario della notifica sia presente nel registro INI-PEC, quello del mittente, ovvero [REDACTED]@ [REDACTED]. [REDACTED].it, non sarebbe quello ufficiale risultante dai pubblici registri, sicché la notifica effettuata per il tramite di questo indirizzo sarebbe affetta da



inesistenza giuridica e, come tale, impermeabile alla sanatoria di cui all'articolo 156 c.p.c. La difesa opponente opina nel senso che, risultando ignoto il modo in cui la notifica è stata effettuata, non si potrebbe considerare perfezionato il relativo procedimento.

La teorica, per quanto suggestiva e benché seguita da taluna giurisprudenza, non sembra condivisibile.

Sulla modalità di notifica, va premesso che la notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: *“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”*

In particolare, come predicato dalla Consulta (cfr. sentenza n. 146/2016), la notifica telematica non solo consente pienamente la conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, ma permette di conseguire un risultato *“sostanzialmente equipollente”* a quello ottenibile con i meccanismi ordinari (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e agente postale).

Fatte queste premesse, si osserva che la disposizione fondamentale (sopra riportata) che regola la notificazione a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) delle cartelle esattoriali e, quindi, dei provvedimenti esecutivi degli Enti erariali della Pubblica Amministrazione si preoccupa di stabilire la regola che il solo indirizzo del destinatario debba risultare dall'indice



nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IN.-PEC) ed in tal senso la norma è effettivamente rigida, ma la stessa disposizione non dispone analogo previsione per quanto riguarda l'Ente pubblico emittente la cartella o altro provvedimento esecutivo.

Va, infatti, osservato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente. Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione il disposto dell'art. 3-bis della L. n. 53 del 1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. Deve, pertanto, darsi seguito a quell'orientamento giurisprudenziale per cui *“in materia di notifiche, la normativa di settore applicabile alle notifiche delle cartelle esattoriali contiene prescrizioni esclusivamente inerenti all'indirizzo elettronico del destinatario - che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato - e non su quello del mittente. La sola normativa in tema di notifiche eseguite dagli avvocati nell'ambito del processo telematico prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba essere iscritto in pubblici registri, ma si tratta di corpus normativo speciale inapplicabile alle fattispecie di notifica di cartelle esattoriali”* (cfr. Tribunale Perugia Sez. lavoro Sent., 17/01/2023). Va, pertanto, esclusa sulla base del principio di specialità l'applicabilità, *in casu*, dell'articolo 3 bis della legge 53 del 1994 e ciò in quanto la norma di riferimento richiede che solo l'indirizzo del destinatario - e non già del mittente - debba risultare dai pubblici registri; se così non fosse, lo stesso



Legislatore si sarebbe premurato di precisare il contrario, ma così non è stato.

Gli indirizzi cui si riferisce la norma suddetta ed anche quelle altre richiamate dall'art. 16 ter, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 18 dicembre 2012, n. 221 sono sempre gli indirizzi di posta elettronica certificata rientranti nei domini di P.E.C. degli Enti pubblici interessati risultanti dai pubblici registri e non vi è dubbio, in tal senso, che il dominio "██████████.gov.it" presente nella comunicazione di notifica della cartella di pagamento impugnata sia con certezza appartenente esclusivamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione e quindi solo ad essa attribuibile.

Il fatto, poi, che nell'indirizzo mittente completo presente nella comunicazione P.E.C. anzidetta fosse presente, prima del segno @, la dicitura "██████████.██████████.██████████" è solo il segno distintivo che il provvedimento notificato proveniva da un Ente, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - Provincia di Matera che, nell'ambito dell'organizzazione nazionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, rientra nella sfera territoriale di competenza della Direzione Regionale Basilicata dell'Ente pubblico suddetto, il che non sembra inficiare in alcun modo la certezza della provenienza della cartella di pagamento da un ufficio facente parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Si osservi, inoltre, che la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento anche dai dati di certificazione contenuti - con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore oltre che dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato.



La Corte di giustizia tributaria di primo grado Lazio Frosinone, con la sentenza del 23.2.2023 ha precisato, con orientamento condivisibile, che *“la notifica di un atto dell'Amministrazione proveniente da un indirizzo di posta elettronica seppur non inserito nei pubblici elenchi ufficiali, non inficia la regolarità della notifica allorquando provenga da un indirizzo PEC del tutto univoco nella sua riferibilità all'agente riscossore. In tal caso non si va a determinare alcun pregiudizio per l'esercizio dei diritti di difesa del destinatario della notifica”*.

Deve, pertanto, darsi seguito a quella giurisprudenza la quale ha affermato che la doglianza circa l'indirizzo di provenienza della comunicazione via PEC non può condurre alla nullità o all'inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata dal momento che sia il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, che il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, pongono un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario e non del mittente.

Non può, pertanto, predicarsi alcuna ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione.

Sulla questione è di recente intervenuta la corte della nomofilachia che con le Sezioni Unite del 18.5.2022 n. 15979 ha affermato che *“la notifica effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante nei pubblici elenchi, ma rinvenibile sul sito internet istituzionale del notificante, non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che:*

*(a) la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;*



*(b) ai fini della notifica nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l'indice di cui all'art. 6-ter D.Lgs. n. 182 del 2005;*

*(c) in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.*

Deve, pertanto, opinarsi che l'articolo 3 bis, comma 1, della legge 53/1994 trova applicazione alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non alle notifiche eseguite dagli Enti Pubblici laddove ciò che rileva è che il solo indirizzo del destinatario debba risultare dai pubblici elenchi e non anche quello del mittente, specie quando non vi sia alcuna incertezza circa la provenienza della notifica stessa.

Peraltro, pur se si volesse, per assurdo, ritenere invalida la notifica *de qua* pur tuttavia il vizio che verrebbe in rilievo non sarebbe certo quello dell'inesistenza riscontrabile, come insegna la giurisprudenza degli Ermellini, soltanto in casi residuali. L'inesistenza della notificazione è configurabile, infatti, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto - e non è questo il caso - nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. Sez. Unite 15979/2022). Nella specie, non vi è alcuna mancanza materiale dell'atto, né è possibile dire che sia stata posta in essere un'attività priva degli elementi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto quale notificazione e ciò in quanto, stante la disciplina sopra enucleata e la non applicabilità dell'articolo 3 bis della legge 53/1994, il fatto che l'indirizzo del mittente non sia inserito nei pubblici elenchi non



revoca indubbio la sussistenza di un iter notificatorio potendo, al limite, venire in rilievo un'ipotesi di nullità - benché sopra lo si è escluso - suscettibile di sanatoria ex articolo 156 c.p.c.

È principio di diritto quello per cui, nei casi diversi dall'inesistenza giuridica, qualsiasi vizio della notificazione possa essere sanato per raggiungimento dello scopo allorquando sia provato che il contribuente abbia avuto - come nella specie - piena cognizione dell'atto tanto da aver articolato, *causa cognita*, la propria difesa.

Sulla scorta di quanto detto, appare non assistita da *fumus* la censura circa l'inesistenza giuridica della notificazione.

2.

Il giudizio che ci occupa origina dal diritto, legislativamente riconosciuto, dell'Istituto che agisce per conto del Fondo di Garanzia, odierno opposto, di richiedere la restituzione di quanto pagato a seguito di escussione della garanzia prestata, rivalendosi sull'impresa mutuataria inadempiente e/o sui garanti della stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, del D.M. 20.6.2005.

██████████ ██████████ - ██████████ ██████████ ██████████ S.p.A., in virtù di convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge, infatti, attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n. 662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di favorirne l'accesso alle fonti finanziarie.

Va chiarito sin da ora che la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da MCC è una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle





PMI.

Fatte queste premesse, si osserva come la difesa opponente sostenga l'inapplicabilità, *in casu*, del procedimento di riscossione esattoriale stante la natura privatistica del rapporto, sicché l'ente avrebbe dovuto precostituirsi, al pari di ogni altro privato, un titolo esecutivo propedeutico alla successiva iscrizione a ruolo. La difesa opponente sostiene, infatti, che non venendo in rilievo un'ipotesi di revoca del finanziamento ma di semplice inadempimento del beneficiario, seguita da azione di recupero in surroga ex articolo 1203 c.c., non sarebbe pianamente applicabile la procedura di riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La tesi, benché sostenuta in alcune pronunce giurisprudenziali (invero numericamente assai recessive rispetto alle plurime decisioni, anche di legittimità, di segno contrario), non è condivisibile.

L'art. 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 stabilisce che *“nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”*.

L'art. 67 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 è stato abrogato e sostituito dall'art. 17 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.

La disciplina della riscossione mediante ruolo di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 è, inoltre, richiamata anche dalla legge 24.03.2015 n. 33 che ha convertito con modificazioni il d.l. n. 3 del 24.01.2015, recante norme urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

L'art. 8-bis stabilisce che *“Il diritto alla restituzione, nei confronti del*



*beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi....Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.*

La riscossione mediante ruolo sembrerebbe, dunque, utilizzabile anche per il recupero delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla legge 662/1996 nei confronti tanto del beneficiario finale, quanto dei terzi prestatori di garanzie e ciò sulla base dell'espressa disposizione di cui all'art. 8-bis del D.L. n. 3/2015, come convertito nella Legge n. 33/2015. Corretta, dunque, sembrerebbe la procedura di iscrizione a ruolo del credito vantato da MCC nei confronti degli opposenti.

L'argomento principe utilizzato dalla difesa opponente, ossia quello per cui venendo in rilievo una surrogazione legale a seguito di escussione di garanzia non sarebbe applicabile l'articolo 9 citato in quanto verrebbe in rilievo un rapporto di natura privatistica e non già pubblicistica, non sembra condivisibile. La teorica è stata recentemente sconfessata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale, nell'alveo della sua funzione nomofilattica, ha precisato che *“in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con l'attribuzione di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse*



*pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/1999” (cfr. Cassazione, ord. 1005/2023).*

Il chiaro riferimento alla *surroga* e l’asserzione per cui anche in tal caso la natura dei fondi ha carattere pubblicistico (cfr. *funditus* ordinanza citata) revocano in dubbio la fondatezza delle asserzioni della difesa opponente. Nell’ordinanza n. 3025/2021 della Suprema Corte di Cassazione si leggono, inoltre, le seguenti importanti considerazioni.

Il d.lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde l'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019). Peraltro, gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione; d'altra parte non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 - 01).



Si legge, ancora, nella medesima ordinanza che *“il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019)”*.

Ne discende, pertanto, che difficilmente potrà attribuirsi natura privata al credito vantato in surroga dal gestore del Fondo di Garanzia atteso che il credito che deriva dall'escussione da parte dell'istituto finanziatore della garanzia prestata *ex lege* dal Fondo di Garanzia ha natura pubblicistica e ciò in quanto connesso, come tutti gli altri interventi previsti dal d.lgs. 123/1998, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (cfr. Cass. 6508/2020). Conseguentemente, il credito per cui è causa difficilmente potrà rientrare tra le entrate di diritto privato anche ai fini dell'applicabilità delle norme sulla riscossione esattoriale con la conseguenza che appare legittima, nella fattispecie, la riscossione prevista ex articolo 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La Corte regolatrice (cfr. Cass. 6508/2020) ha ritenuto, infatti, che dovesse fruire del privilegio di cui all'articolo 9, comma 5, del suindicato decreto legislativo e a prescindere dal tenore letterale della norma che fa unicamente riferimento alla revoca dei finanziamenti, anche il credito che deriva dall'escussione da parte della società beneficiaria della garanzia prestata *ex lege* dal Fondo di Garanzia della PMI il cui gestore, dopo aver



estinto il credito della banca finanziatrice, si è surrogato ex articolo 1203 c.c. nei diritti del creditore e ciò in considerazione della causa del credito pur sempre riconducibile agli interventi pubblici di sostegno.

Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento e dall'altro, quello riguardante [REDACTED] - in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI - l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla l.662/96 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha dunque natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.

Sulla scorta di quanto detto, non essendo verosimilmente fondata l'opposizione, non si riscontrano gravi motivi per accogliere la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella difettando il requisito del *fumus*.

### 3.

Con riferimento alla pretesa nullità della fideiussione prestata in favore della banca finanziatrice e sull'intervenuta decadenza dall'azione di escussione della garanzia ex articolo 1957 c.c. è appena il caso di evidenziare, per cogliere la verosimile infondatezza dell'eccezione, come l'eventuale nullità della garanzia possa essere al limite invocata dal garante stesso ma non certamente, come nella specie, dalla società mutuataria, che risponde direttamente dell'obbligazione contratta e nei cui confronti il carico esattoriale viene attivato in qualità di debitrice principale e non di coobbligata.



Peraltro, appare assai dirimente osservare come il debito della società (odierna opposta) non possa essere più messo in discussione in quanto consacrato nel giudicato che si è formato a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 460/2018 del Tribunale di Matera e del relativo giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c. Nella sentenza della Corte d'Appello di Potenza depositata in atti si legge, infatti, del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con riferimento alla posizione della società "██████████ s.r.l."

Ogni altra questione, sul punto, è assorbita.

4.

Per quanto riguarda il dedotto difetto di motivazione della cartella in ordine alla determinazione degli interessi di mora e degli oneri della riscossione, si osserva come la censura sia sospettata di verosimile infondatezza e ciò in quanto la cartella impugnata sembra rispondere alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente; contenuto minimo che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, comma II DPR 602/1973, e nella precisazione di cui al DM 3/9/1999, n. 321 (art. 1, comma II: *"il ruolo deve contenere [...] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"*). Deve, infatti, opinarsi che con l'indicazione: a) degli estremi dell'atto da cui la pretesa deriva, b) della data di notifica dello stesso, c) dell'ente impositore, il destinatario è messo in condizione di riconoscere i motivi su cui la richiesta di pagamento si fonda.

Deve, pertanto, inferirsi che allorquando la motivazione si è sostanziata nell'individuazione degli elementi essenziali indicati e definiti nel modello ministeriale, l'obbligo motivazionale è stato soddisfatto.



Quanto alla doglianza circa gli interessi di mora si osserva come la stessa sia sospettata d'infondatezza non apparendo che sia stato applicato alcun interesse di mora. Quanto all'aggio esattoriale, si osserva che lo stesso trova fondamento nell'articolo 17 del d.lgs 112/1999.

5.

Alla luce di quanto detto, e all'esito della disamina sommaria tipica della presente fase cautelare, non si riscontrano gravi motivi per accogliere la richiesta di sospensione data la prognosi d'infondatezza dei motivi di opposizione.

È riservata, a seguito della prossima udienza, ogni determinazione sulla riunione.

**P.Q.M.**

rigetta la richiesta cautelare di sospensione;

assegna alle parti i termini di cui all'articolo 183, c. 6, c.p.c.;

rinvia per l'esame dei mezzi istruttori e per ogni altra deliberazione all'udienza del 24.10.2023;

dispone ex articolo 127 ter c.p.c. che la prossima udienza sia sostituita dal deposito cartolare di note scritte da effettuarsi entro e non oltre le ore 8,00 del medesimo giorno.

Si comunichi.

Matera, 08/06/2023.

Il Giudice

Angelo Franco

